

tura inalienabile, che non può essere soggetto a convenzioni private, che non può essere soggetto a limitazioni contrattuali, e neppure può essere sottoposto al sindacato dell'autorità giudiziaria. Se fuori di questi due casi, che si riferiscono al regime delle acque, e all'esercizio dell'alta regalia che spetta allo Stato, l'amministrazione volesse negare il rinnovamento della successione per motivi diversi, allora si che potrebbe sottrarre l'autorità dei magistrati per obbligare l'amministrazione a rinnovare la concessione.

Se, per esempio, l'amministrazione negasse arbitrariamente il rinnovamento della concessione, o perchè volesse preferire un altro richiedente, o perchè pretendesse un prezzo maggiore, o perchè esigesse condizioni diverse, e non richieste dall'esercizio del diritto di regalia, in questi casi, cessata la ragione, cesserebbe anche il limite, e potrebbe l'autorità giudiziaria obbligare l'amministrazione a rinnovare la concessione.

Spiegata la cosa in questi termini, e chiarito, come a me pare evidente, che per parte dell'amministrazione si tratta unicamente di riservare allo Stato l'esercizio del suo alto dominio sulle acque, credo che non si possa accettare l'emendamento Cancellieri, perchè questo emendamento priverrebbe lo Stato di un suo diritto essenziale.

Quindi io prego l'onorevole Cancellieri di non volere insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo quello che così bene ha detto il mio onorevole collega delle finanze sulla sostanza della proposta dell'onorevole Cancellieri, io non mi permetto di aggiungere che pochissime parole, per ripetere che con questa proposta si abbandonerebbe il fine per il quale è proposta la legge.

L'emendamento Cancellieri, che a prima vista parrebbe innocentissimo, conduce a distruggere la legge organica sui lavori pubblici del 1865. Bisogna pertanto spiegarci molto chiaramente.

L'articolo 124 della legge sui lavori pubblici dice:

« Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini, ecc. »

Ora, quando l'onorevole Cancellieri sopprime il giudizio dell'amministrazione; distrugge la vitalità

organica della legge del 1865, che non si volle toccare colla presente legge.

Per queste considerazioni credo che l'onorevole Cancellieri lascerà stare le cose come sono. C'è piuttosto la prima parte del suo emendamento che, volendo fiscaleggiare, come qualcheduno ha detto, il ministro delle finanze potrebbe accettare, perchè egli restringe le disposizioni proposte dal Ministero e dalla Commissione. Ministero e Commissione perfettamente concordi in questo, stabiliscono che il rinnovamento della concessione potrà essere negato quando nel precedente trentennio se ne sia abusato.

Con questo, un concessionario acquista il diritto dell'uso ed anche dell'abuso per 30 anni, e solamente alla fine del trentennio l'amministrazione viene e dice: voi avete abusato, voi non avete usato, ed io non vi rinnovo la concessione. Invece l'onorevole Cancellieri dice:

« Le concessioni potranno essere perpetue o temporanee, ma saranno sempre soggette per abuso o non uso a caducità. »

Dunque dopo due anni l'amministrazione, volendo, potrebbe ritirare la concessione. Per parte del Governo nessuna difficoltà di accettare questo che corrisponde al *summum ius...* (*Interruzioni a sinistra*) libero l'onorevole Cancellieri di dichiarare se insiste o no; quanto a noi non proponiamo niente. Ma ho voluto spiegare che la sua proposta tende a peggiorare di molto le concessioni fatte dalla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, durante la discussione di questa legge, ha dichiarato parecchie volte che egli non aveva voluto toccare niente affatto la parte organica della legge esistente.

Ora, a proposito dell'articolo 5, a me pare invece che la parte organica dell'antica legge del 1865 sia stata essenzialmente toccata. La legge del 1865 all'articolo 133 dice:

« Le concessioni determineranno la quantità e il tempo, il modo e le condizioni della derivazione. »

Quella legge dunque lascia all'amministrazione la facoltà di concedere la derivazione per quel tempo che essa crede opportuno. E infatti le derivazioni di acque sono state concesse negli anni susseguenti alla pubblicazione della legge in discorso, per una durata di 30, di 60, e di 90 anni.

La legge attuale invece determina il tempo per la concessione fino a 30 anni. Ora, non pare all'onorevole ministro che questo sia un mutare radicalmente le disposizioni della legge del 1865? E in ogni caso io dico, non pare all'onorevole ministro che sarebbe cosa molto opportuna il serbare alle amministra-